



Rettifica del bando di concorso pubblico per il reclutamento di dieci (10) dirigenti di seconda fascia da destinare in via prioritaria alla direzione di uffici preposti ad attività operative di gestione dei servizi catastali di competenza dell’Agenzia delle entrate (provvedimento n. 15519 del 21 gennaio 2019)

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

DISPONE :

la rettifica del bando di concorso pubblico per il reclutamento di dieci (10) dirigenti di seconda fascia da destinare in via prioritaria alla direzione di uffici preposti ad attività operative di gestione dei servizi catastali di competenza dell’Agenzia delle entrate (provvedimento n. 15519 del 21 gennaio 2019), come di seguito esplicitato.

1. È abrogato l’art. 6 del bando che prevede una prova preselettiva;
2. Ogni riferimento all’eventuale prova preselettiva contenuta in altre parti del bando si considera eliminato;
3. Tutti i candidati, che hanno presentato regolare domanda di partecipazione nel termine previsto dall’art. 3, comma 5, del bando di concorso, sono ammessi alla prova scritta, di cui al successivo art. 9, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione;
4. Entro 15 giorni dalla data della prova scritta i candidati dovranno far pervenire tutta la documentazione indicata dall’art. 7 del bando di concorso per la valutazione dei titoli;
5. Le parti del bando incompatibili con le previsioni dei punti precedenti si intendono abrogate.

Motivazioni

Sono pendenti, davanti l'Autorità giudiziaria, alcuni ricorsi nei confronti del bando di concorso pubblico per il reclutamento di centocinquanta (150) dirigenti di seconda fascia da destinare in via prioritaria alla direzione di uffici preposti ad attività operative di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi di competenza dell'Agenzia delle entrate (provvedimento n. 15513 del 21 gennaio 2019); alcuni di tali ricorsi sono volti all'annullamento dell'articolo 6 del bando, che prevede lo svolgimento di una prova preselettiva e, al comma 2, l'esonero da essa per talune categorie di candidati interni all'Agenzia.

Tale ultima previsione, peraltro, riproduce l'art. 1, comma 93, lett. e), della legge 27 dicembre 2017, n. 2015, per il quale il T.A.R. per il Lazio, con ordinanza n. 7067 del 3 giugno 2019, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. ritenendo che l'esonero dallo svolgimento della prova preselettiva attribuirebbe un vantaggio competitivo ingiustificato in favore di alcuni candidati interni all'amministrazione.

Considerata la ben nota carenza di personale di qualifica dirigenziale in servizio presso l'Agenzia, gran parte del quale è destinato al collocamento a riposo per limiti di età nel corso del prossimo biennio, è evidente l'esigenza da parte dell'Agenzia stessa di salvaguardare la procedura indetta con il bando in questione al fine di portarla a termine nel più breve tempo possibile. La pendenza di ricorsi avverso il bando e la questione di legittimità costituzionale della norma attributiva del potere fanno propendere per l'eliminazione di quegli elementi, oggetto di impugnazione, che se da un lato non sono considerati indispensabili ai fini della conclusione della procedura, dall'altro, se rimossi, possono ridurre il rischio di interruzione dell'iter della procedura stessa.

In tal senso, visto il numero complessivo delle domande pervenute e quello dei partecipanti che presumibilmente accedrebbero alla prova scritta a seguito di prova preselettiva, così come prevista dall'art. 6 del bando in esame, e considerato che l'art. 1, comma 93, lettera e) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e l'art. 19 del D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 prevedono l'assoggettamento a prova preselettiva come una facoltà per l'amministrazione, l'Agenzia ha svolto un riesame della propria posizione al fine di valutare la persistenza dell'interesse a detta previsione.

Ne è emerso che l'espunzione del citato articolo 6, agisce nella direzione dell'osservanza del principio del *favor participationis* pur senza incidere in senso ampliativo sulla potenziale platea dei partecipanti; pertanto è stata valutata positivamente l'opportunità di ammettere tutti i candidati che hanno presentato regolare domanda alla prova scritta.

Con il presente atto, dunque, si dispone la modifica del bando di concorso in esame, espungendone l'articolo 6 e dettando la disciplina di raccordo.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Statuto dell'Agenzia delle Entrate.

b) Organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle Entrate:

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 2).

c) Reclutamento del personale dirigenziale:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 71, comma 3, lettera d);

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 28, comma 1);

Decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 2004, n. 272;

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 93, lettera e);

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 12)

Roma, 1° agosto 2019

Antonino Maggiore

Firmato digitalmente